

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione:

SOCIETÀ ITALIANA DELLA TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA (SITdA) Associazione Onlus, che verrà denominata SOCIETÀ ITALIANA DELLA TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA (SITdA) Ente del Terzo settore o in breve, "SITdA ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

L'associazione ha sede legale a Firenze, via Niccolò n. 93 presso il Dipartimento di Architettura DIDA dell'Università di Firenze.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente i seguenti fini di solidarietà sociale:

- attivare rapporti tra università, professioni, istituzioni attraverso la promozione della cultura tecnologica dell'architettura presso soggetti istituzionali pubblici (ministeri, regioni, enti, istituti di ricerca), nonché enti, aziende e associazioni privati;
- attuare e sostenere politiche per la ricerca attraverso la creazione di un ampio e inclusivo network di studiosi che operano nell'area della Tecnologia dell'Architettura, l'offerta di risorse scientifico-culturali per la formazione e la qualificazione dei giovani ricercatori, la promozione di studi di carattere teorico e applicativo per l'innovazione tecnologica;
- favorire l'internazionalizzazione, attraverso l'attivazione e il mantenimento di relazioni con organismi analoghi di altri Paesi operanti negli ambiti correlati alla Tecnologia dell'Architettura e all'innovazione nelle costruzioni, al fine di facilitare contatti e incontri per lo scambio di idee e rigorosi processi di valutazione dei contributi scientifici;
- divulgare la ricerca dell'area della Tecnologia dell'Architettura, nelle sue varie forme e manifestazioni, attraverso conferenze, seminari, convegni, forum di discussione, riunioni e pubblicazioni di elevato livello scientifico (in particolare attraverso la pubblicazione dell'organo di stampa), collegandosi e integrandosi con discipline complementari e affini, al fine di dare alla divulgazione una dimensione strategica;
- incentivare un approccio multi e transdisciplinare proponendo le competenze dei propri membri (accademici, istituzio-

nali, professionali, industriali) nell'ambito di ricerche, iniziative e attività pubbliche e private;

- contribuire ai processi normativi attraverso la promozione delle competenze dei propri iscritti e la diffusione di ricerche utili all'identificazione, sviluppo, rafforzamento, implementazione di norme e regolamentazioni tecniche di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, a vantaggio delle istituzioni che le governano e dei soggetti che le attuano;

- assistere enti e istituzioni nelle attività di controllo e valutazione, per agevolare l'implementazione dei processi di innovazione tecnologica dell'edilizia nell'ambito di iniziative pubbliche e private;

- cooperare nella formazione attraverso la collaborazione con il sistema educativo nazionale al fine di far progredire la formazione nelle aree della tecnologia e dell'innovazione nell'architettura, indagandone le componenti e le metodologie interdisciplinari;

- fungere da riferimento culturale attraverso la raccolta e la diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni tecniche che possano ritenersi utili per la comunità scientifica che si riconosce nell'area della Tecnologia dell'Architettura; favorire lo sviluppo scientifico, la qualità professionale, l'attività pubblicistica attraverso strumenti della comunicazione, premi, borse di studio, corsi di alta formazione e altre attività per conseguire obiettivi di valorizzazione dell'eccellenza nella Tecnologia dell'Architettura.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione senza alcuna forma di discriminazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e possono garantire un contributo attivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualifica di socio.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- 1) Soci promotori;
- 2) Soci ordinari;

3) Soci sostenitori;

4) Soci onorari e Soci benemeriti.

Art.4 - Categorie di Soci

Soci promotori

Sono Soci promotori le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Soci ordinari

Soci ordinari possono essere tutti i docenti e ricercatori di ruolo o già di ruolo del settore disciplinare della Tecnologia dell'Architettura. L'iscrizione avviene con semplice domanda. Possono ottenere l'iscrizione come Soci ordinari anche persone che non rientrino nelle categorie precedenti e che abbiano interessi scientifici o professionali su tematiche affini all'area della Tecnologia dell'Architettura, su domanda accompagnata da presentazione da parte di due Soci garanti e su parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza dei presenti, purché siano almeno la metà dei componenti.

Soci sostenitori

Soci sostenitori possono essere Istituzioni scientifiche, Società, Enti pubblici o privati, Istituzioni e Associazioni culturali e professionali. L'iscrizione avviene su domanda e su parere favorevole del Consiglio Direttivo. Gli Istituti, Società o Enti sono rappresentati in seno all'Assemblea dal loro rappresentante giuridico o da persona da esso delegata.

Soci onorari e benemeriti

Possono essere chiamati a far parte - a titolo gratuito - su proposta di un Socio, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in qualità di Soci onorari, esponenti del mondo culturale e professionale, italiani e stranieri, che si siano particolarmente distinti nell'ambito disciplinare della Tecnologia dell'Architettura.

Possono essere chiamati a far parte - a titolo gratuito - su proposta di un socio, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in qualità di Soci benemeriti, coloro che abbiano messo in atto lodevoli azioni etiche, morali e materiali a sostegno dell'Associazione.

Art.5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti nel libro dei soci.
- Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Gli stessi Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento attuativo;
- partecipare e collaborare in maniera costante per il miglior raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- svolgere le proprie attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indirette ed esclusivamente per fini di solidarietà;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; la quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.6 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale;
- c) dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
- d) espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I Soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art.7 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art.8 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, PEC o e-mail (previamente indicata dai Soci), spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso

nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) discutere le relazioni del Presidente e le linee programmatiche;
- c) approvare il Bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approvare l'eventuale Regolamento attuativo;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) deliberare sull'esclusione dei Soci.


L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Art.9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina tra i propri componenti il Presidente, il quale a sua volta nomina, nel corso della stessa seduta, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario costituiscono il Comitato esecutivo a cui il Consiglio Direttivo delega esclusivamente l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali commissioni interne di lavoro. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee discusse in Assemblea;
- stabilire la quota associativa;
- predisporre il Bilancio preventivo, il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- deliberare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni

previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a

quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art.10 - Durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati triennali consecutivi.

Art.11 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina, fra i componenti eletti nel Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Commissione Scientifica, prepara e illustra le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente promuove attività di studio e di ricerca concernenti l'attuazione dei fini sociali, stipulando contratti e convenzioni con Istituzioni, statali e non, e con altri Enti.

Il Presidente è il Direttore responsabile dell'organo di stampa

Art.12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente fra i componenti eletti nel Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.13 - Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Presidente fra i componenti eletti nel Consiglio Direttivo.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art.14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente fra i componenti eletti nel Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si in-

carica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti e predispone il Bilancio preventivo, il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale.

Art.15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e, in particolare, dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo è formato da un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, ed esercita il controllo contabile, se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il Bilancio sociale, nei casi previsti dalle norme sopraindicate, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo, fatte salve le prescrizioni di legge e, in particolare, gli artt. 30 e 31 del D. Lgs n. 117/2017, è formato da tre membri, di cui uno con la carica di Presidente, nominati tra i componenti dell'Associazione.

Art.16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- entrate derivanti dall'organizzazione di Convegni, Conferenze, Seminari e Workshop e altre iniziative sui temi della Tecnologia dell'Architettura;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- beni materiali e immateriali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Art.17 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma

2 del D.Lgs.117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.18 - Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Art.19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art.20 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.